

KRZYSZTOF WARCHALOWSKI

LE GARANZIE INERENTI L'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE E LE SCUOLE CATTOLICHE
NEL CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE
E LA REPUBBLICA DI POLONIA

1. L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche. — 1.1. Ambito dell'insegnamento della religione. — 1.2. La partecipazione alle lezioni di religione. — 1.3. I programmi dell'insegnamento della religione. — 1.4. La posizione degli insegnanti di religione. — 2. Le scuole cattoliche. — 2.1. Scuole materne, scuole elementari e medie superiori. — 2.1.1. Il riconoscimento del diritto della Chiesa di istituire e gestire proprie scuole. — 2.1.2. Lo status delle scuole cattoliche. — 2.1.3. I programmi delle scuole cattoliche. — 2.1.4. Dotazioni statali. — 2.1.5. Gli insegnanti delle scuole cattoliche. — 2.1.6. Gli alunni delle scuole cattoliche. — 2.1.7. Il diritto a rilasciare certificati e diplomi. — 2.2. Scuole superiori. — 2.2.1. Università pontificie e cattoliche. — 2.2.1.1. Il riconoscimento del diritto della Chiesa di istituire e gestire proprie università e facoltà teologiche. — 2.2.1.2. Lo status delle università cattoliche e delle facoltà teologiche. — 2.2.1.3. Dotazioni statali. — 2.2.2. Le facoltà di teologia negli atenei statali nonché nei seminari maggiori. — Conclusioni.

Sul piano della collaborazione tra la Chiesa e lo Stato l'educazione occupa un posto particolarmente importante. Essa abbraccia due tipi di problemi: l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche e le scuole cattoliche a tutti i livelli scolastici. I problemi scolastici rientrano tradizionalmente fra le cause miste (*causae mixtae*) oggetto del Concordato.

Un problema particolarmente importante è quello di stabilire quali principi in questa materia sono stati iscritti nel Concordato fra la Santa Sede e la Polonia, stipulato durante le trasformazioni politiche che miravano al passaggio dal totalitarismo comunista alla democrazia.

Nel periodo comunista, durante il quale l'ateismo era l'ideologia di stato, le autorità statali in Polonia avevano tolto l'insegnamento

della religione dalle scuole pubbliche. La stessa situazione si aveva nelle scuole cattoliche, soprattutto in quelle di livello medio-superiori, dirette da istituti ecclesiastici. Negli anni cinquanta le autorità statali erano passate all'abolizione di queste scuole il che avvenne definitivamente in forza alla legge del 15 luglio 1961 sullo sviluppo del sistema della pubblica istruzione e dell'educazione. Nelle università statali di Cracovia e Varsavia furono chiuse le facoltà di teologia. Neppure la Università Cattolica di Lublino, l'unica università cattolica nei paesi comunisti, sfuggì alle angherie: furono aumentate le imposte sulle entrate, fu limitato il numero degli studenti, fu vietato l'ampliamento della struttura didattico-scientifica⁽¹⁾.

Dopo la caduta del comunismo l'insegnamento della religione fu di nuovo introdotto nelle scuole pubbliche in forza alla legge sul sistema della pubblica istruzione del 7 settembre 1991 che, nell'art. 12, aveva introdotto nelle scuole pubbliche polacche l'insegnamento della religione secondo un sistema facoltativo⁽²⁾. I singoli principi dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche sono stati definiti nel Decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale (MEN) del 14 aprile 1992⁽³⁾ sulle condizioni ed i metodi dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.

Nelle leggi sul rapporto tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ed anche nella legge sul sistema di istruzione pubblica del 1991, si è inoltre garantito alla Chiesa il diritto di fondare e dirigere propri centri d'istruzione pubblica.

I principi contenuti nei suddetti atti del diritto polacco hanno, in un certo ambito, trovato conferma nel Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, firmato il 28 luglio 1993. Oggetto della presente analisi saranno le disposizioni del Concordato, ratificato il 24 gennaio 1998, relative all'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche polacche nonché ciò che riguarda le scuole cattoliche di tutti i livelli.

(1) W. GÓRALSKI, W. ADAMCZEWSKI, *Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 28 lipca 1993* (Il concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia del 28 luglio 1993, Pock 1994, p. 86.

(2) Dz.U. (Dziennik Ustaw Gazzetta Ufficiale) 1991, nr 95, pos. 425; cfr. J. KRUKOWSKI, *La nuova normativa sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche in Polonia*, Jus Canonicum 62 (1991), p. 569; D. BINGEN, *Schwierigkeiten mit der pluralistischen Gesellschaft. Will Polens Kirche den katholischen Staat?*, Herder Korespondenz 44 (1990) p. 517-518.

(3) Dz.U. 1992, nr 36 pos. 155.

1. *L'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche.*

1.1. *Ambito dell'insegnamento della religione.*

L'ambito dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche polacche è definito dall'art. 12 comma 1 del Concordato: «Riconoscendo il diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli ed il principio della tolleranza, lo Stato garantisce alle scuole pubbliche elementari e medio-superiori nonché alle scuole materne, gestite da organismi dell'amministrazione statale o autogestite, l'organizzazione, conformemente alla volontà degli interessati, dell'insegnamento della religione nel quadro del programma scolastico o prescolastico»⁽⁴⁾.

Come deriva da questa disposizione l'insegnamento della religione riguardava i seguenti livelli delle scuole pubbliche:

- 1) le scuole materne;
- 2) le scuole fondamentali (8 anni);
- 3) le scuole professionali;
- 4) le scuole medie superiori.

L'articolo 7 punto 1 della legge sul sistema dell'istruzione pubblica del 7 novembre 1991 stabiliva le norme per le scuole pubbliche. Il Concordato precisa che si tratta delle scuole materne e delle scuole gestite da organismi dell'amministrazione statale e autogestite⁽⁵⁾. Il *novum* del regolamento concordatario rispetto alla legge sulla pubblica istruzione sino ad allora in vigore riguardava quindi l'organizzazione dell'insegnamento della religione nelle scuole materne⁽⁶⁾. Questa innovazione è stata oggetto di numerose controversie e critiche. Alcuni politici fecero notare che la Chiesa, in questo modo, avrebbe esteso i suoi privilegi nell'ambito della pubblica istruzione imponendo l'obbligo religioso persino ai bambini che frequentavano le scuole materne⁽⁷⁾.

Le garanzie in materia di insegnamento ed educazione, incluse nel Concordato polacco, non sono un privilegio dato dallo Stato alla

(4) Dz.U. 1998, nr 51 pos. 318.

(5) Dz.U. 1991, nr 95 pos. 425; GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 74.

(6) GÓRALSKI W., *O czym mówi Konkordat?* (Di che parla il Concordato), in *Prawda o Konkordacie* (a cura di W. Góralski), Częstochowa 1994, p. 24.

(7) KURSKI J., *Konkrety Konkordatu* (Concretezze del Concordato), *Gazeta Wyborcza* del 28 gennaio 1994, nr 23, p. 9.

Chiesa cattolica, ma la conferma, nella forma di convenzione internazionale, di quei diritti e di quelle libertà che spettano ai cattolici alla pari di tutti gli altri cittadini dello Stato⁽⁸⁾.

Lo sottolinea il Concordato nel preambolo ed anche nell'art. 12 richiamandosi:

- 1) alle norme generali del diritto internazionale;
- 2) al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- 3) al diritto dei genitori di dare ai figli un'educazione religiosa secondo le proprie convinzioni;
- 4) all'eliminazione di ogni forma d'intolleranza e di discriminazione per motivi religiosi⁽⁹⁾.

La decisione del Concordato di introdurre l'insegnamento della religione anche nelle scuole materne sta a significare che il Concordato garantisce ai genitori, in modo ancora più completo, il diritto all'educazione religiosa dei propri figli. Nel contempo si deve rilevare che non si tratta di un elemento nuovo, ma esso è presente nel concordato stipulato con la Spagna nel 1979 e con l'Italia nel 1984⁽¹⁰⁾.

1.2. *La partecipazione alle lezioni di religione.*

Il Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, firmato il 28 luglio 1993, stabilisce che l'insegnamento della religione nella scuola sia organizzato « (...) in conformità alla volontà degli interessati (...) nell'ambito del programma delle lezioni scolastiche e prescolastiche » (art. 12 comma 1)⁽¹¹⁾.

Come risulta dalla suddetta legge concordataria la facoltà di frequentare le lezioni di religione nelle scuole e nelle scuole materne è garantita dall'espressione « in conformità alla volontà degli interessati »⁽¹²⁾.

Ciò significa che l'insegnamento della religione è organizzato solo per quegli alunni i cui genitori, i tutori o gli studenti stessi —

(8) KRUKOWSKI J., *Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie wychowania i nauczenia* (Garanzie inerenti la libertà nel settore dell'educazione e dell'insegnamento), in *Ateneum Kapańskie, I* (1996), p. 41.

(9) Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

(10) KRUKOWSKI J., *Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty* (Concordati moderni. Dottrina. Testi), Warszawa 1995, p. 196.

(11) Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

(12) GÓRALSKI W., ADAMCZEWSKI W., *op. cit.*, p. 74.

in quest'ultimo caso riguarda solo gli allievi delle scuole medie superiori — ne fanno domanda per iscritto alle autorità scolastiche⁽¹³⁾. Le lezioni di religione, organizzate per gli interessati nelle scuole e negli asili d'infanzia pubblici si svolgono «nell'ambito del programma delle lezioni».

L'importanza di questa norma è che le lezioni di religione siano trattate come una materia scolastica normale, cioè tale da essere inserita nel programma delle lezioni. Da questa norma derivano determinate conseguenze:

- 1) il dovere per l'amministrazione scolastica di stendere un adeguato programma delle lezioni, in cui il posto per la religione è trattato alla pari di quello per qualsiasi altra materia;
- 2) il dovere di valutare le lezioni di religione;
- 3) la parità dei diritti degli insegnanti di religione con gli insegnanti delle altre materie;
- 4) il rimborso da parte dello Stato delle spese connesse con l'insegnamento della religione;
- 5) la cooperazione tra la scuola e la Chiesa nello stabilire i programmi d'insegnamento⁽¹⁴⁾.

Rimangono vigenti le deliberazioni previste dalla legge secondo cui, per coloro i quali non prendono parte alle lezioni di religione, deve essere organizzato l'insegnamento di etica, quale materia alternativa, che deve essere facoltativa per quegli studenti i cui genitori, i tutori oppure gli stessi studenti — solo delle scuole medie superiori — esprimono un tale desiderio. Per gli allievi i quali, per mancanza della dichiarazione, restano fuori dell'insegnamento della religione e dell'etica, le autorità scolastiche hanno il dovere di organizzare la loro tutela nelle ore in cui gli altri allievi partecipano alle lezioni. Il sistema facoltativo dell'insegnamento della religione o dell'etica garantisce il massimo rispetto della libertà religiosa e rispetta in

⁽¹³⁾ Decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale del 14 aprile 1992 sulle condizioni ed i metodi d'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, in Dz.U. 1992, nr 36 pos. 155; Krukowski J. *Podstawy relacji prawnych* (Fondamenti dei rapporti giuridici), Lublin 1993, p. 240.

⁽¹⁴⁾ Cfr. SUCHOCKA H., *Nauczanie religii w szkole w świetle konstytucji i ustawodawstwa wybranych państw europejskich* (L'insegnamento della religione nella scuola alla luce delle costituzioni e delle legislazioni di alcuni stati europei) in *Nauczanie religii w szkołach publicznych*, in Dz.U. 1992, nr 36, pos. 155.

pieno il pluralismo confessionale ed ideologico dei genitori e dei figli⁽¹⁵⁾.

Alcuni pubblicisti fanno osservare che le suddette norme del Concordato che riguardano i principi della partecipazione alle lezioni scolastiche di religione sono nello stesso concordato poco precise ed addirittura lapidarie⁽¹⁶⁾. Si deve però dire che i principi che riguardano il funzionamento del sistema facoltativo d'insegnamento della religione nelle scuola polacche derivano non dal Concordato, ma dagli atti della legge polacca e che pertanto nel Concordato sono stati solamente confermati.

1.3. *I programmi dell'insegnamento della religione.*

L'articolo 12 comma 2 del Concordato dice: «Il programma d'insegnamento della religione cattolica ed i libri di testo sono elaborati a cura dell'autorità ecclesiastica che li presenta all'autorità statale competente»⁽¹⁷⁾. In questo modo è stata riconosciuta l'esclusiva competenza delle autorità ecclesiastiche ad elaborare i programmi d'insegnamento della religione cattolica ed a scegliere i libri di testo più adatti. Poiché l'insegnamento della religione si svolge nelle scuole e negli asili d'infanzia pubblici, pertanto sia il programma d'insegnamento sia i manuali devono essere presentati all'autorità statale competente, che è in questo caso il Ministero dell'Educazione Nazionale (MEN)⁽¹⁸⁾.

Alcuni giuristi criticano duramente il fatto che il Concordato non dà all'autorità statale alcuna prerogativa nell'ambito dei programmi d'insegnamento della religione cattolica o almeno nella scelta dei libri di testo⁽¹⁹⁾. L'insegnamento della religione nondimeno deve essere fondamentalmente legato anzitutto alla comunità religiosa, che in questo caso è la Chiesa cattolica, cosa che sembra essere un fatto chiaro e basilare⁽²⁰⁾.

⁽¹⁵⁾ Decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale del 14 aprile 1992 sulle condizioni e i metodi d'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, in Dz.U. 1992, nr 36 pos. 155.

⁽¹⁶⁾ PODEMSKI S., *Wykadnia konkordatu* (Interpretazione del concordato) in *Polityka* del 21 ottobre 1995, nr 42, p. 15-16.

⁽¹⁷⁾ Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

⁽¹⁸⁾ GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 75.

⁽¹⁹⁾ WISŁOCKI J., *Konkordat kościelnych przywilejów (Il concordato dei privilegi ecclesiastici)*, in *Wprost* dell'8 agosto 1993, nr 32, p. 24-25.

⁽²⁰⁾ EHLERS D., *Entkonsessionalisierung des Religionsunterrichts. Eine Untersu-*

Le richieste, avanzate da alcuni ambienti laici, di dare alle autorità statali la possibilità d'influire sulla elaborazione dei programmi d'insegnamento, e pertanto di controllare i contenuti trasmessi durante le lezioni di religione, è un residuo dello stato totalitario che possedeva il monopolio nel campo dell'istruzione pubblica.

1.4. *La posizione degli insegnanti di religione.*

Il Concordato dichiara: Gli insegnanti di religione devono ricevere l'autorizzazione (*missio canonica*) del vescovo diocesano. La revoca di tale autorizzazione comporta la perdita del diritto all'insegnamento della religione. I criteri della preparazione pedagogica, nonché la forma ed il modo di completare questa preparazione, saranno oggetto di accordi fra le autorità statali competenti e la Conferenza Episcopale Polacca» (art. 12. n. 3) ⁽²¹⁾.

L'articolo sopra citato garantisce alla Chiesa cattolica la possibilità di decidere l'assunzione degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, dato che condizione per tale assunzione è l'aver ricevuto la «*missio canonica*». Gli insegnanti di religione ricevono così l'autorizzazione delle autorità ecclesiastiche come coloro che, in nome della Chiesa, debbono insegnare le verità di fede e pertanto garantiscono fedeltà alla dottrina della Chiesa nell'insegnamento della religione ⁽²²⁾.

Nel contempo si affida alle autorità statali la competenza nel definire le esigenze nel campo della preparazione pedagogica degli insegnanti di religione d'accordo con la Conferenza dell'Episcopato di Polonia ⁽²³⁾.

La legge concordataria definisce poi i confini della competenza delle autorità ecclesiastiche e statali nei confronti degli insegnanti di religione cattolica. «Per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento e dell'educazione religiosi, gli insegnanti di religione sono sog-

chung über die inhaltlichen Gestaltungsanforderungen der Verfassung, Neuvied-Berlin 1975, p. 94-98.

⁽²¹⁾ Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

⁽²²⁾ GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 76.

⁽²³⁾ KRUKOWSKI J., *Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany 28 lipca 1993 r. - zagadnienie prawnoustrojowe* (Il Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia Firmato il 28 luglio 1993 - problemi giuridici politici), in: *Nowy Konkordat a prawo polskie* (studio collettivo a cura di J. Krukowski), Warszawa 1994, p. 44.

getti alle leggi e alle disposizioni ecclesiastiche; negli altri casi devono rispettare le disposizioni statali» (art. 12 comma 4) ⁽²⁴⁾. Questo significa che gli insegnanti di religione cattolica, come persone che lavorano nelle scuole pubbliche, sono soggetti alle disposizioni statali della pubblica istruzione. Essi possiedono gli stessi diritti degli insegnanti delle altre materie, cosa che si manifesta, fra l'altro, nel campo delle retribuzioni o nella loro partecipazione al consiglio pedagogico ⁽²⁵⁾.

2. *Le scuole cattoliche.*

2.1. *Scuole materne, scuole elementari e medie superiori.*

2.1.1. *Il riconoscimento del diritto della Chiesa di istituire e gestire proprie scuole.* — Il Concordato polacco garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire e gestire « (...) centri d'istruzione ed educazione, tra cui scuole materne e scuole di ogni tipo, in conformità alle norme del diritto canonico e secondo i principi stabiliti dalle adeguate leggi» (art. 14 punto 1) ⁽²⁶⁾.

I diritti della Chiesa inseriti nell'articolo sopra citato riguardano in generale «i centri d'istruzione ed educazione» e particolarmente le scuole materne, le scuole elementari e medie superiori di ogni tipo ⁽²⁷⁾. L'istituzione e la gestione di questi istituti d'istruzione ed educazione dipendono oggettivamente dal compiersi di due condizioni: la prima è il rispetto delle disposizioni del diritto canonico al fine di ottenere lo status di istituzioni ecclesiastiche. Il conferimento di un tale status viene deciso formalmente da un decreto dell'autorità ecclesiastica competente: cioè se si tratta di un centro diocesano da un decreto dell'ordinario del luogo, mentre se si tratta di un centro di portata nazionale è necessario il decreto della Conferenza dell'Episcopato di Polonia ⁽²⁸⁾.

⁽²⁴⁾ Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

⁽²⁵⁾ Decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale del 14 aprile 1992 sulle condizioni ed i modi dell'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, Dz.U. 1992, nr 36 pos. 155.

⁽²⁶⁾ Dz.U. 1998, nr 51 pos. 318.

⁽²⁷⁾ GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 80.

⁽²⁸⁾ KRUKOWSKI, *Gwarancje dotyczące wolności w dziedzinie nauczania i wychowania*, *op. cit.*, p. 42.

Dal punto di vista della Santa Sede questo principio deriva dalla necessità della Chiesa cattolica di conservare la sua identità nell'ambito del proprio sistema scolastico ⁽²⁹⁾.

La seconda condizione riguarda il rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione polacca per l'istituzione di questi centri, il loro riconoscimento e l'assegnazione di un adeguato status nell'ambito del sistema dell'istruzione pubblica polacca. Istituire e gestire scuole cattoliche infatti significa non soltanto la loro esistenza *de facto*, ma anche il loro collocamento nel sistema giuridico dell'istruzione pubblica ⁽³⁰⁾.

2.1.2. *Lo status delle scuole cattoliche.* — Il Concordato polacco definisce lo status delle scuole istituite e gestite dalla Chiesa nel modo seguente: «Nell'attuare il programma minimo delle materie obbligatorie e nel rilasciare documenti ufficiali, tali scuole sono soggette al diritto polacco. Nell'attuare invece il programma d'insegnamento delle altre materie, queste scuole si adeguano alle disposizioni ecclesiastiche. Il carattere pubblico di tali scuole e di tali centri è stabilito dal diritto polacco (art. 14 comma 2) ⁽³¹⁾. L'assegnazione centro dello status previsto dalla legislazione polacca ad una data scuola, viene decisa dalle competenti autorità statali che agiscono conformemente alla legge sul sistema dell'istruzione pubblica e alle direttive del Ministro dell'Educazione Nazionale. Lo status che possono ricevere le scuole gestite dalle istituzioni ecclesiastiche può essere di vario tipo. Possono infatti ricevere lo status di scuole private, di scuole sociali oppure di scuole pubbliche. Le scuole pubbliche e sociali possono avere le competenze delle scuole pubbliche, ma differiscono da queste per una maggiore autonomia. Condizione per ricevere le competenze delle scuole pubbliche è quella di rispettare il «minimo di programma» stabilito dalle autorità scolastiche. Le scuole, che adempiono questa condizione, possono rilasciare scritti ufficiali conformemente alle disposizioni statali vigenti.

Assegnare ad una scuola lo status di centro pubblico significa da una lato, la parificazione con le scuole gestite dagli organi dell'ammi-

⁽²⁹⁾ GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 81.

⁽³⁰⁾ *Ibid.* p. 80-81.

⁽³¹⁾ Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

nistrazione statale o autogestiti. Dall'altro lato obbliga la scuola ed il suo programma ad adeguarsi alle leggi scolastiche statali⁽³²⁾.

2.1.3. *I programmi delle scuole cattoliche.* — Nel realizzare i programmi d'insegnamento le scuole cattoliche sono soggette sia alla legislazione polacca sull'istruzione pubblica, sia alle leggi ecclesiastiche. Il Concordato del 1993 obbliga le scuole cattoliche a rispettare il « minimo di programma » stabilito dalle autorità statali. Nella realizzazione delle altre materie queste scuole si adeguano alle disposizioni ecclesiali (art. 14. comma 2)⁽³³⁾.

Ne risulta che le scuole cattoliche, grazie alla realizzazione del « minimo di programma », stabilito dalle autorità statali, permettono agli allievi di ottenere una formazione culturale paragonabile a quella delle parallele scuole statali. La realizzazione delle altre materie, in base al diritto ecclesiale, pertanto in conformità con i fondamentali principi dell'insegnamento cattolico, garantisce a questi centri un carattere cattolico. Grazie a ciò i genitori che mandano i loro figli alle scuole cattoliche, hanno la garanzia che questa scuola darà loro l'istruzione richiesta dalla legislazione statale e nel contempo un'adeguata formazione religiosa⁽³⁴⁾.

2.1.4. *Dotazioni statali.* — Lo Stato, in forza alla legge concordataria garantisce che il Tesoro di Stato o gli organi delle autogestioni territoriali concederanno sovvenzioni alle scuole cattoliche « (...) secondo i principi stabiliti dalle adeguate leggi » (art. 14 comma 4)⁽³⁵⁾.

Le scuole cattoliche infatti realizzano un programma di educazione che comprende non solo gli elementi dell'insegnamento cattolico, ma anche — fondata su questo insegnamento — la formazione dell'uomo nell'ottica del bene comune, per poter in tal modo preparare i bambini ed i giovani a partecipare attivamente nella vita sociale. Si tratta pertanto di un ruolo di servizio delle scuole cattoliche anzitutto nei confronti dei genitori e dei loro figli, in quanto cittadini

⁽³²⁾ GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 81; cfr. WISLOCKI, *Konkordat polski 1993. Tak czy nie?*, *op. cit.*, p. 146.

⁽³³⁾ KRUKOWSKI, *Konkordat ...*, *op. cit.*, p. 46.

⁽³⁴⁾ GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 82.

⁽³⁵⁾ Dz.U. 1998, nr 51 pos. 318; cfr. KRUKOWSKI, *Gwarancje ...*, *op. cit.*, 43-44.

dello Stato, ma anche nei confronti dello Stato stesso che viene aiutato nel suo sforzo d'istruire ed educare bambini e giovani⁽³⁶⁾.

Le garanzie di queste sovvenzioni non sono pertanto un privilegio per la Chiesa, come dichiarano alcuni oppositori al Concordato, ma sono l'espressione del rispetto e della parità di quei genitori, in quanto contribuenti, che mandano i propri figli alle scuole private con quei genitori che iscrivono i loro figli alle scuole pubbliche⁽³⁷⁾.

Il Concordato non introduce in questo ambito nuovi obblighi finanziari dello Stato a favore delle scuole gestite dalle istituzioni ecclesiastiche, nei confronti di quanto è garantito dalla vigente legge sul « sistema della pubblica istruzione » a tutte le scuole. È la conferma delle norme del diritto polacco vigenti⁽³⁸⁾.

2.1.5. *Gli insegnanti delle scuole cattoliche.* — Il Concordato polacco definisce anche lo status degli insegnanti e degli allievi delle scuole cattoliche: « Gli insegnanti, gli educatori e gli altri impiegati, nonché gli alunni esterni e interni delle scuole (...) (cattoliche) — se sono scuole o centri pubblici oppure possiedono le competenze delle scuole o dei centri pubblici — hanno gli stessi diritti e doveri di cui godono le persone analoghe nelle scuole e nei centri pubblici » (art. 14, comma. 3)⁽³⁹⁾.

Lo stato polacco garantisce al corpo insegnante e agli allievi delle scuole gestite da un'istituzione ecclesiastica, diritti analoghi a quelli degli impiegati e degli allievi delle scuole pubbliche, se esse possiedono lo status o almeno i diritti di scuola pubblica⁽⁴⁰⁾. È questo il risultato del principio generale secondo cui l'avverarsi delle stesse condizioni provoca i medesimi effetti giuridici in un dato ambito del diritto oggettivo.

Di conseguenza è questa una forma particolare del principio della parità dei diritti di tutti i cittadini dello Stato in base alle norme. Generalmente accettate, che costituiscono una società democratica⁽⁴¹⁾.

⁽³⁶⁾ GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 81; cfr. can 795 CIC 1983.

⁽³⁷⁾ KRUKOWSKI, *Konkordat między Stolicą Apostolską ...*, *op. cit.*, p. 46; WISŁOCKI, *op. cit.*, p. 46.

⁽³⁸⁾ KRUKOWSKI, *Gwarancje dotyczące wolności ...*, *op. cit.*, 43.

⁽³⁹⁾ Dz.U. 1998, nr 51. pos. 318.

⁽⁴⁰⁾ KRUKOWSKI, *Konkordaty współczesne*, *op. cit.*, p. 202.

⁽⁴¹⁾ GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 81.

2.1.6. *Gli alunni delle scuole cattoliche.* — In forza al Concordato gli alunni esterni e interni delle scuole cattoliche, premettendo che queste scuole possiedano lo status oppure i diritti di scuole o di centri pubblici, hanno gli stessi diritti e doveri degli allievi delle analoghe istituzioni pubbliche (art. 14, comma 3)⁽⁴²⁾. In questo caso è stato rispettato il principio dell'analogia⁽⁴³⁾.

2.1.7. *Il diritto a rilasciare certificati e diplomi.* — Nel rilasciare certificati, diplomi ed altri documenti ufficiali le scuole cattoliche sono tenute a rispettare le adeguate disposizioni della legge polacca (art. 14, comma 2)⁽⁴⁴⁾. Pertanto i certificati ed i diplomi ricevuti nelle scuole cattoliche danno gli stessi diritti che danno gli analoghi documenti ricevuti nelle scuole statali.

2.1. Scuole superiori.

2.2.1. *Università pontificie e cattoliche.* — 2.2.1.1. *Il riconoscimento del diritto della Chiesa di istituire e gestire proprie università e facoltà teologiche.* — Il Concordato contiene un principio generale: «La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa cattolica il diritto d'istituire e gestire liberamente scuole superiori, tra cui università, facoltà autonome e seminari maggiori nonché istituti di ricerca scientifica» (art. 15 n. 1)⁽⁴⁵⁾.

Oggetto del diritto garantito dalla disposizione concordataria sopra citata è il diritto delle Chiesa cattolica d'istituire e gestire liberamente proprie università e altre scuole superiori⁽⁴⁶⁾. Questa garanzia generale riguarda sia gli atenei che la Chiesa possedeva al momento della firma del Concordato sia quelle che potranno essere istituite in futuro⁽⁴⁷⁾.

2.2.1.2. *Lo status delle università cattoliche e delle facoltà teologiche.* — Il Concordato polacco stabilisce: «Lo stato giuridico delle scuole superiori (...) (università, facoltà autonome, seminari maggiori e istituti di ricerca scientifica), ed anche le modalità e l'ambito del ri-

(42) Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

(43) GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 83.

(44) Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

(45) *Ibid.*

(46) GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 85.

(47) KRUKOWSKI, *Gwarancje dotyczące wolności ...*, *op. cit.*, p. 44.

conoscimento da parte dello Stato dei gradi e dei titoli scientifici rilasciati nonché lo stato giuridico delle facoltà di teologia nelle università statali, sono regolati da accordi presi tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza dell'Episcopato di Polonia, con l'autorizzazione della Santa Sede (art. 15, comma 2) ⁽⁴⁸⁾.

Oggetto di questo regolamento è la definizione della forma giuridica con cui lo Stato riconosce lo status giuridico delle università e delle altre scuole superiori cattoliche nonché delle condizioni per il riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e dei titoli assegnati da questi atenei. Tali questioni devono essere definite in via d'accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza dell'Episcopato di Polonia, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla Santa Sede ⁽⁴⁹⁾. Attualmente esse sono regolate dal Proclama del Ministro dell'Educazione Nazionale del 30 giugno 1989, il cui testo era concordato con la Conferenza dell'Episcopato di Polonia ⁽⁵⁰⁾.

Occorre rilevare che in Polonia gli atenei ecclesiastici hanno status regolati in varia forma ⁽⁵¹⁾. Il Concordato non introduce modifiche nei diritti acquisiti da questi atenei nel passato ⁽⁵²⁾.

2.2.1.3. *Dotazioni statali.* — Nel nuovo Concordato lo Stato è obbligato a concedere sovvenzioni finanziarie a due atenei ecclesiastici: all'Università Cattolica a Lublino (KUL) e alla Pontificia Accademia Teologica a Cracovia (PAT) ⁽⁵³⁾. La novità della soluzione concordataria è il fatto che lo Stato è tenuto a sovvenzionare la PAT; per quanto riguarda la KUL è una conferma della garanzia contenuta in una legge precedente ⁽⁵⁴⁾.

Lo Stato non è obbligato a fornire aiuti finanziari alle altre università cattoliche, ma promette di esaminare tale possibilità in futuro

⁽⁴⁸⁾ Dz.U. 1998, n. 51, pos. 318.

⁽⁴⁹⁾ GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 86.

⁽⁵⁰⁾ MP 1989, nr 22 pos. 174.

⁽⁵¹⁾ Per ulteriori approfondimenti su questo tema cfr.: GÓRALSKI, ADAMCZEWSKI, *op. cit.*, p. 86.

⁽⁵²⁾ KRUKOWSKI, art. cit.

⁽⁵³⁾ Dz.U. 1998, nr 51 pos. 318.

⁽⁵⁴⁾ Legge del 14 giugno 1991 sul finanziamento dell'Università Cattolica di Lublino dal bilancio dello Stato. Dz.U. 1991, nr 61, pos. 259; cfr. KRUKOWSKI, *Konkordat między Stolica ...*, *op. cit.*, p. 47.

(art. 15, comma 3) ⁽⁵⁵⁾. La prestazione di tali sovvenzioni non potrà basarsi su una nuova legge o su una nuova convenzione ⁽⁵⁶⁾.

2.2.2. *Le facoltà di teologia negli atenei statali nonché nei seminari maggiori.* — Il Concordato firmato il 28 luglio 1993 garantisce alla Chiesa cattolica in Polonia la possibilità di aprire facoltà di teologia negli atenei statali, il cui status viene regolato in via d'accordo tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza dell'Episcopato Polacco, analogamente a quanto avviene nel caso di università e di altre scuole superiori istituite e gestite dalla Chiesa cattolica (art. 15, n. 1, 2) ⁽⁵⁷⁾. Lo status giuridico dei seminari maggiori in Polonia è regolato da norme simili a quelle che si riferiscono alle scuole superiori ecclesiastiche. Ne parla l'articolo 15 del Concordato ⁽⁵⁸⁾.

Conclusioni.

Riassumendo queste riflessioni occorre dire che il Concordato firmato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia il 28 luglio 1928 e ratificato il 24 gennaio 1998, sull'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche e sulle scuole cattoliche conferma i precedenti regolamenti legislativi.

Il Concordato garantisce l'insegnamento della religione nelle scuole materne, nelle scuole elementari e medio superiori di tutti i tipi, definisce le competenze delle autorità statali ed ecclesiastiche per quanto riguarda i programmi d'insegnamento della religione, i principi della frequenza degli alunni alle lezioni di religione, nonché regola lo status degli insegnanti di religione. La novità è che garantisce il diritto all'insegnamento della religione anche nelle scuole materne.

Per quanto riguarda il regolamento delle scuole cattoliche il Concordato polacco riconosce il diritto della Chiesa di istituire e gestire proprie scuole a tutti i livelli e pertanto: scuole materne, scuole

⁽⁵⁵⁾ Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

⁽⁵⁶⁾ KRUKOWSKI, *Gwarancje ...*, op. cit., 45.

⁽⁵⁷⁾ Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318; cfr. Proclama del Ministro dell'Educazione Nazionale del 30 giugno 1989, MP 1989, nr 22, pos. 174. Attualmente esiste già una facoltà di Teologia cattolica presso l'Università di Opole, aperta in forza della legge del 10 marzo 1994, sull'istituzione dell'Università di Opole - Dz.U. 1994, nr 55, pos. 225.

⁽⁵⁸⁾ Dz.U. 1998, nr 51, pos. 318.

elementari e medio superiori, università, facoltà di teologia negli atenei statali e nei seminari maggiori. Queste garanzie sono in gran parte una ripetizione di quelle raccolte nelle leggi statali. Una novità del Concordato risiede nell'obbligo assunto di sovvenzionare la Pontificia Accademia Teologica a Cracovia. Il Concordato inoltre apre la possibilità d'istituire facoltà di teologia negli atenei statali e di sovvenzionare i seminari maggiori.

